

TI_GERICHTE 17.2015.31 vom 18. Mai 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.31

FR: TI_GERICHTE 17.2015.31 du 18 mai 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.31 del 18 maggio 2015

Erwägungen

E. 2

a. La mattina dell'11 agosto 2012, l'imputato, alla guida della propria Mercedes Benz AMG 55, ha imboccato l'autostrada A2 all'entrata di Bellinzona sud, in direzione di Lugano.

La sua intenzione era quella - dopo avere constatato dalla propria abitazione il buono stato della strada, l'assenza di traffico e le condizioni climatiche ideali - di testare i nuovi cerchi appena revisionati (cfr., per maggiori dettagli, verb. dib.d'appello, pag.3).

b. Sulla rampa del Ceneri, il sgtm _____ e il cpl _____ - a bordo dell'auto civetta della polizia e intenti ad un controllo della velocità mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision n. 412242 - hanno avvistato il veicolo dell'imputato che giungeva sulla corsia di sorpasso ad una velocità superiore alla loro. Essi hanno, dunque, inseguito per un po' la vettura e, visto che la sua velocità aumentava in modo esponenziale, hanno iniziato la registrazione per la misurazione della velocità.

c. La misurazione è iniziata alle ore 9:14 e 23 secondi, al chilometro 4'364 dell'autostrada A2 ed è proseguita per un tratto di 1736 metri, rilevando una velocità media della vettura di AP 1 di 188.86 km/h.

Interrogato poco dopo, l'imputato ha dichiarato di essere consapevole sia del vigente limite di 120 km/h che di averlo superato, ma ha detto di averlo fatto allo scopo di testare la vettura, vista la recente revisione dei cerchi.

d. Nel rapporto di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata con manto stradale asciutto, traffico scarso e bel tempo. All'imputato è stata contestata una velocità punibile di 172 km/h, basata sul dato di 188 km/h rilevati.

3. Davanti al giudice della Pretura penale, l'imputato ha contestato la velocità rilevata dall'apparecchio Multavision affermando di avere circolato al massimo ad una velocità media di 140 km/h e sostenendo che la rilevazione effettuata non può costituire un valido mezzo di prova a suo carico poiché:

- in contrasto con le disposizioni dell'OOCCS-USTRA, la distanza tra l'auto civetta della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la misurazione della velocità tanto che la distanza finale era inferiore a quella iniziale;

- la sua auto non è sempre visibile nel filmato ciò che, a mente sua, costituisce una violazione dell'art. 4 OOCCS-USTRA.

4. Tali argomentazioni non hanno convinto la giudice della Pretura penale che, dopo avere accertato che la distanza tra i due veicoli è stata costante durante tutta la misurazione con la sola eccezione degli ultimi metri, ha ritenuto che l'avvicinamento finale non era tale da

inficiare il rilevamento effettuato. Parimenti, la giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che per 300 metri su 1736 l'auto dell'imputato non sia visibile poiché - ha concluso - non vi è dubbio che i valori misurati sono da attribuire soltanto al veicolo di AP 1.

Da qui la condanna.

Appello

5. Nella propria dichiarazione di appello, prima, e, poi, al dibattimento d'appello, AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento, con protesta di spese e ripetibili, ribadendo che il filmato realizzato dalla polizia per mezzo dell'apparecchio Multavision n. 412242 è inutilizzabile, in quanto contravviene alle disposizioni dell'USTRA in Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008.

Sostanzialmente l'appellante ha riproposto gli argomenti di prima sede, ovvero:

- di avere circolato al massimo ad una velocità media di 140 km/h;

- che la distanza tra l'auto civetta della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la misurazione della velocità;

- che la sua auto non è sempre visibile nel filmato, con conseguente violazione dell'art. 4 OOCCS-USTRA.

6. Considerato che i fatti in oggetto di giudizio si sono svolti l'11 agosto 2012, è applicabile la legge federale sulla circolazione stradale nella versione del 1° maggio 2012 e l'Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) allo stato del 1 gennaio 2012.

L'art. 90 cifra 2 vLCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

a. In linea generale, l'art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d) ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade (ovvero come nel caso di specie), raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli.

Come precisato al cpv. 4 della stessa norma, la limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).

Nell'ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30

km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b).

Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). Con riferimento a quest'ultimo concetto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (Istruzioni USTRA), che per perseguire un'infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l'art. 8 vOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. Giusta l'art. 8 lett. g vOCCS-USTRA dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento come quello del caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1. Quest'ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite l'indicatore di velocità con calcolatore e video, in caso di distanza costante, dispone che dal valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri.

b) L'USTRA ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali istruzioni costituiscono delle semplici raccomandazioni, che non hanno forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF 6B_763/2011, consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3).

c) Nel caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica, se si tratta di misurazioni con distanza costante, le istruzioni USTRA prevedono:

- che la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (Istruzioni USTRA, n. 10.5.1.1);
- che il tratto di misurazione deve essere almeno di 200 m (Istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2);
- che la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione (Istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).

7. Relativamente alla censura secondo cui l'auto dell'appellante non è sempre visibile sul filmato, in particolare in presenza di una curva, va rilevato che, giusta l'art. 4

OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente. Determinante per la compatibilità della misurazione con le disposizioni dell'OOCCS-USTRA non è, quindi, il fatto che il veicolo seguito sia sempre visibile nel filmato, ma che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente soltanto a quel veicolo.

Nel caso concreto, la visione del filmato esclude ogni dubbio al riguardo: la velocità misurata può essere attribuita inequivocabilmente solo alla Mercedes Benz AMG 55 di AP 1, nonostante per 300 metri su 1736 la sua auto, per di più solo a causa di una curva sul tracciato, non sia visibile.

8. Sulla censura riguardante il mancato mantenimento di una distanza costante tra le vetture durante la misurazione della velocità, si rileva quanto segue.

Dagli atti si evince che l'auto civetta della Polizia ha tenuto una distanza costante dall'auto inseguita durante tutta la misurazione, eccetto che per gli ultimi 409 metri, durante i quali, effettivamente, la distanza fra i due autoveicoli è diminuita.

Il sgtm _____, sentito in qualità di testimone, ha, in sintesi, affermato che è stata cura sua e del collega di mantenere una distanza costante dal veicolo inseguito e che, subito dopo essersi reso conto che questi aveva iniziato a rallentare, egli ha spento la registrazione precisando che l'operazione non è forzosamente immediata poiché il tutto esige qualche istante di reazione:

Considerando che il mantenimento di una distanza costante per l'intero tratto della misurazione non è sempre attuabile, le stesse istruzioni USTRA prescrivono il mantenimento di una distanza per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia (n. 10.4.1.1).

La questione sollevata da AP 1 non appare, alla visione del filmato, destituita di fondamento.

Essa può, però, rimanere indecisa poiché, anche azzerando i tempi di reazione dell'agente cioè, considerando solo la prima parte della misurazione con l'esclusione degli ultimi 409 metri -

la velocità media punibile sarebbe stata, comunque, tale da configurare l'infrazione imputata all'appellante e confermata dal primo giudice.

Infatti, prendendo in considerazione nella misurazione solo i primi 1327 m (percorsi in 25,74 secondi) - quando la distanza tra le due auto, come è ben visibile dal filmato, rimane costante - la vettura guidata da AP 1 raggiunge una velocità media di 185,59 km/h e, con l'applicazione della deduzione dell'8% (il tratto di misurazione rimane superiore a 1000 metri), si ha una velocità punibile di 170,74 km/h.

9. Concludendo, dunque, in applicazione del principio in dubio pro reo, che AP 1 ha, nel momento considerato dal DA, circolato alla velocità punibile di 170,74 km/h, deve essere confermato che egli si è reso autore colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra 2 v.LCStr poiché il limite di velocità vigente è stato superato di ben 50,74 km/h.

Commisurazione della pena

10.

a. Giusta l'art. 90 cifra 2 vLCStr il reato di infrazione grave alle norme della circolazione è sanzionato con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria.

Confermato è, pure, l'ammontare della singola aliquota definito dal primo giudice e che non è stato oggetto di alcuna contestazione né da parte dell'appellante né da parte del suo patrocinatore.

b. La pena pecuniaria è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni (art. 42 CP).

c. Confermata poiché, insieme alla pena pecuniaria sospesa, commisurata alla colpa e alle condizioni dell'appellante (cfr, peraltro, DTF 135 IV 191, consid. 3.4.4) è, infine, la pena cumulata della multa di fr. 1000.- (con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni).

Spese processuali

11. Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), per complessivi fr. 850.-, così come gli oneri processuali d'appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr. 800.-, sono posti a carico dell'appellante.

Per questi motivi,

visti gli art.

80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405, 408 CPP,

34, 42, 44, 47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 106 cpv. 1 LCStr,

4a cpv. 1 lett. d, ONC,

22 cpv. 1 OSSStr,

E. 3

Davanti al giudice della Pretura penale, l'imputato ha contestato la velocità rilevata dall'apparecchio Multivision affermando di avere circolato al massimo ad una velocità media di 140 km/h e sostenendo che la rilevazione effettuata non può costituire un valido mezzo di prova a suo carico poiché: - in contrasto con le disposizioni dell'OCCS-USTRA, la distanza tra l'auto civetta della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la misurazione della velocità tanto che la distanza finale era inferiore a quella iniziale; - la sua auto non è sempre visibile nel filmato ciò che, a mente sua, costituisce una violazione dell'art. 4 OCCS-USTRA.

E. 4

cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g (lett. h dal 1. gennaio 2014) OCCS-USTRA e relativo Allegato 1, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello è respinto.

Di conseguenza

1.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, l'11 agosto 2012, sull'autostrada A2 in territorio di Monteceneri, circolato con la vettura Mercedes targata _____ alla velocità di 170,74 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h.

1.2.AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di fr. 5'000.- (cinquemila);

1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia	fr.	600.-
- spese	fr.	200.-
fr.		800.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 5

Nella propria dichiarazione di appello, prima, e, poi, al dibattimento d'appello, AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento, con protesta di spese e ripetibili, ribadendo che il filmato realizzato dalla polizia per mezzo dell'apparecchio Multavision n. 412242 é inutilizzabile, in quanto contravviene alle disposizioni dell'USTRA in "Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008". Sostanzialmente l'appellante ha riproposto gli argomenti di prima sede, ovvero: - di avere circolato al massimo ad una velocità media di 140 km/h; - che la distanza tra l'auto civetta della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la misurazione della velocità; - che la sua auto non è sempre visibile nel filmato, con conseguente violazione dell'art. 4 OOCCS-USTRA.

E. 6

Considerato che i fatti in oggetto di giudizio si sono svolti l'11 agosto 2012, è applicabile la legge federale sulla circolazione stradale nella versione del 1° maggio 2012 e l'Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) allo stato del 1 gennaio 2012. L'art. 90 cifra 2 vLCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). a. In linea generale, l'art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade (ovvero come nel caso di specie), raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato al cpv. 4 della stessa norma, la limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02). Nell'ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). Con riferimento a quest'ultimo concetto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei

semafori nella circolazione stradale (istruzioni USTRA), che per perseguire un'infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l'art. 8 vOOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. Giusta l'art. 8 lett. g vOOCCS-USTRA dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento come quello del caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1. Quest'ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite "indicatore di velocità con calcolatore e video", in caso di "distanza costante", dispone che dal "valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto" sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri. b) L'USTRA ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali istruzioni costituiscono delle semplici raccomandazioni, che non hanno forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF 6B_763/2011, consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3). c) Nel caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica, se si tratta di misurazioni con distanza costante, le istruzioni USTRA prevedono: - che la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.1); - che il tratto di misurazione deve essere almeno di 200 m (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2); - che la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).

E. 7

Relativamente alla censura secondo cui l'auto dell'appellante non è sempre visibile sul filmato, in particolare in presenza di una curva, va rilevato che, giusta l'art. 4 OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente. Determinante per la compatibilità della misurazione con le disposizioni dell'OOCCS-USTRA non è, quindi, il fatto che il veicolo seguito sia sempre visibile nel filmato, ma che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente soltanto a quel veicolo. Nel caso concreto, la visione del filmato esclude ogni dubbio al riguardo: la velocità misurata può essere attribuita inequivocabilmente solo alla Mercedes Benz AMG 55 di AP 1, nonostante per 300 metri su 1736 la sua auto, per di più solo a causa di una curva sul tracciato, non sia visibile.

E. 8

Sulla censura riguardante il mancato mantenimento di una distanza costante tra le vetture durante la misurazione della velocità, si rileva quanto segue. Dagli atti si evince che l'auto civetta della Polizia ha tenuto una distanza costante dall'auto inseguita durante tutta la misurazione, eccetto che per gli ultimi 409 metri, durante i quali, effettivamente, la distanza fra i due autoveicoli è diminuita. Il sgtm _____, sentito in qualità di testimone, ha, in sintesi, affermato che è stata cura sua e del collega di mantenere una distanza costante dal

veicolo inseguito e che, subito dopo essersi reso conto che questi aveva iniziato a rallentare, egli ha spento la registrazione precisando che l'operazione non è forzosamente immediata poiché il tutto esige "qualche istante" di reazione: " Abbiamo sempre cercato di mantenere una distanza costante, anche se dopo la curva all'altezza del posteggio _____, abbiamo fatto quasi fatica a raggiungerlo perché in quel momento la mia auto non andava più veloce. (...) In questo caso se ricordo bene c'è stato un rallentamento davanti perché quasi giunti all'imbocco della galleria (...) il signor AP 1 ha rallentato. (...) Quando mi sono accorto che il veicolo rallentava ho spento la misurazione, chiaramente ciò non avviene immediatamente ma solo dopo qualche istante (1-2 secondi)." Considerando che il mantenimento di una distanza costante per l'intero tratto della misurazione non è sempre attuabile, le stesse istruzioni USTRA prescrivono il mantenimento di una distanza "per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia" (n. 10.4.1.1). L'appellante ha sostenuto al dibattimento che, nel suo caso, il tempo di reazione degli agenti è stato troppo lungo e che questi avrebbero dovuto interrompere ben prima la misurazione per avere un risultato corretto. La questione sollevata da AP 1 non appare, alla visione del filmato, destituita di fondamento. Essa può, però, rimanere indecisa poiché, anche azzerando i tempi di reazione dell'agente – cioè, considerando solo la prima parte della misurazione con l'esclusione degli ultimi 409 metri - la velocità media punibile sarebbe stata, comunque, tale da configurare l'infrazione imputata all'appellante e confermata dal primo giudice. Infatti, prendendo in considerazione nella misurazione solo i primi 1327 m (percorsi in 25,74 secondi) - quando la distanza tra le due auto, come è ben visibile dal filmato, rimane costante – la vettura guidata da AP 1 raggiunge una velocità media di 185,59 km/h e, con l'applicazione della deduzione dell' 1'8% (il tratto di misurazione rimane superiore a 1000 metri), si ha una velocità punibile di 170,74 km/h.

E. 9

Concludendo, dunque, in applicazione del principio in dubio pro reo, che AP 1 ha, nel momento considerato dal DA, circolato alla velocità punibile di 170,74 km/h, deve essere confermato che egli si è reso autore colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra 2 vLCStr poiché il limite di velocità vigente è stato superato di ben 50,74 km/h. L'appello va, di conseguenza, respinto, irrilevante essendo dal profilo penale l'effettuata correzione della velocità. Commisurazione della pena

E. 10

a. Giusta l'art. 90 cifra 2 vLCStr il reato di infrazione grave alle norme della circolazione è sanzionato con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria. b. Considerato che AP 1 risponde di una grave infrazione alle norme della circolazione - quindi, di un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale - che ha superato il limite di velocità di ben 50,74 km/h e abbondantemente anche la soglia di infrazione grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 vLCStr, tenuto conto però anche che l'imputato non ha precedenti penali e, al contrario, gode di una buona reputazione, la pena inflitta dal primo giudice di 20 aliquote giornaliere - peraltro non oggetto di specifica contestazione - appare rispettosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47 CP ed è, quindi, confermata. Confermato è, pure, l'ammontare della singola aliquota definito dal primo giudice e che non è stato oggetto di alcuna contestazione né da parte dell'appellante né da parte del suo patrocinatore. b. La pena pecuniaria è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni (art. 42 CP). c. Confermata poiché, insieme alla pena pecuniaria sospesa, commisurata alla colpa e alle condizioni dell'appellante (cfr, peraltro, DTF 135 IV 191,

consid. 3.4.4) è, infine, la pena cumulata della multa di fr. 1000.- (con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni). Spese processuali

E. 11

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), per complessivi fr. 850.-, così come gli oneri processuali d'appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr. 800.-, sono posti a carico dell'appellante. Per questi motivi, visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405, 408 CPP, 34, 42, 44, 47, 106 CP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 106 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d, ONC, 22 cpv. 1 OSSStr, 4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g (lett. h dal 1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, l'11 agosto 2012, sull'autostrada A2 in territorio di Monteceneri, circolato con la vettura Mercedes targata _____ alla velocità di 170,74 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di fr. 5'000.- (cinquemila); 1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 600.- - spese fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico di AP 1. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.